

Repertorio n. 238428 Raccolta n.54685

Uff. delle Entrate di Modena

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

DELLA "FONDAZIONE HOSPICE MODENA - Dignità per la vita - Cristina Pivetti ONLUS - ETS"

Registrato il 31/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre in Modena in Piazza Mazzini n.10, alle ore undici e minuti trenta

al n. 12195

24 ottobre 2019 h. 11,30

Serie 1T

Innanzi a me dr. ALDO FIORI, Notaio in Carpi, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, è comparso il Signor:

Euro € 356,00

LUPPI dr. GABRIELE, nato a San Benedetto Po (MN) il 21 agosto 1956, residente a Modena (MO), Via Saliceto Panaro n. 19, Codice Fiscale LPP GRL 56M21 H771N, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di gestione della Fondazione:

"FONDAZIONE HOSPICE MODENA- Dignità per la vita - Cristina Pivetti ONLUS ETS" avente sede in Modena, - attualmente in Via Vignolese n.628/F, Codice Fiscale 94201480368 iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche con il numero 1176/2019, mi dichiara che è stata regolarmente convocata a - norma di statuto l'assemblea dei Fondatori per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche allo statuto della Fondazione.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art 16 del vigente statuto sociale il Costituito, il quale chiama me Notaio per la redazione del relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io do atto di quanto segue:

Il Presidente constata e fa constatare che:

- sono presenti i fondatori Signori:

NASI MARINELLA, URBELLI GIULIANA, LUPPI GABRIELE, - MUCCIARINI ANNA MARIA, - FERRARI GIAN PAOLO, RICCI GIANNI, BARBOLINI GIULIANO, DINI DANIELE, CAMPANA GIANCARLO, - BULGARELLI GIULIANA, ZUCCHI VANNA, PIVETTI GIAN CARLO, presenti di persona, risulta assente il Signor Sala Francesco;

- è presente il Consiglio di Gestione nelle persone dei Signori:

- LUPPI GABRIELE, (Presidente)

- NASI MARINELLA, (Vice-Presidente)

- BULGARELLI GIULIANA, - (Consigliere)

- FERRARI GIAN PAOLO, (Consigliere)

- VILLANI VINCENZO, (Consigliere).

il tutto come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta e valida la seduta, il Presidente espone all'assemblea i motivi per cui si rende necessario procedere alla modifica di alcuni articoli dello statuto della Fondazione, così come richiesto dalla Direzione Generale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate con comunicazione in data 2 agosto 2019, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, onde pre-

vedere espressamente, nello statuto, il riferimento - a quanto prescritto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

Il Presidente espone brevemente le modifiche da apportare e più precisamente:

- all'art.1) ove viene precisato che:
la Fondazione è non lucrativa di utilità sociale del Terzo Settore;,,
alla Fondazione si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460;
- all'art.3 riguardante gli scopi ove vengono specificate le attività con riferimento al D.leg.vo 460/97;
- all'art.4 riguardante le attività diverse secondarie direttamente connesse rispetto a quella di assistenza sociale;
- all'art.5 riguardante la vigilanza e controllo;
- all'art.7 riguardante il Fondi di gestione;
- all'art.8 riguardante l'esercizio finanziario;
- all'art.21 riguardante lo scioglimento con precisazione della devoluzione del patrimonio.

Il Presidente legge all'assemblea il nuovo testo degli articoli dello statuto sociale con le modifiche di cui chiede l'approvazione da parte dell'assemblea.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- **di approvare** il nuovo testo degli articoli di statuto sociale nella nuova formulazione come proposta dal Presidente, contentente - le modifiche conformi alla normativa D.Lgs.n. 460/1997, statuto che viene consegnato a me Notaio affinché lo alleghi al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore undici e minuti cinquanta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al Costituito il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e con me lo firma nei modi di legge; scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me in questo foglio occupa tre facciate intere e quanto della presente.

F.to Gabriele Luppi

F.to Aldo Fiori Notaio

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA DEI FONDATORI DELLA FONDAZIONE


"FONDAZIONE HOSPICE MODENA- Dignità per la vita - Cristina Pivetti ONLUS - ETS", CON SEDE IN MODENA via VIGNOLESE N.628/E, TENUTASI IL GIORNO 24 OTTOBRE 2019

SOCI FONDATORI:

NASI MARINELLA, *Nasi Marinella*
URBELLI GIULIANA, *Giuliana Urbelli*
LUPPI GABRIELE, *Gabriele Luppi*
MUCCIARINI ANNA MARIA, *Anna Maria Muciarini*
FERRARI GIAN PAOLO, *Gian Paolo Ferrari*
RICCI GIANNI, *Gianni Ricci*
BARBOLINI GIULIANO, *Giuliano Barbolini*
DINI DANIELE, *Daniele Dini*
SALA FRANCESCO, *ASSENTE*
CAMPANA GIANCARLO, *Giancarlo Campana*
BULGARELLI GIULIANA, *Giuliana Bulgarelli*
ZUCCHI VANNA, *Vanna Zucchi*
PIVETTI GIAN CARLO, *Gian Carlo Pivetti*

Consiglio di Gestione :

- LUPPI GABRIELE, (Presidente) *Gabriele Luppi*
- NASI MARINELLA, (Vice-Presidente) *Nasi Marinella*
- BULGARELLI GIULIANA, (Consigliere) *Giuliana Bulgarelli*
- FERRARI GIAN PAOLO, (Consigliere) *Gian Paolo Ferrari*
- VILLANI VINCENZO, (Consigliere) *Vincenzo Villani*



Organo di controllo.....

TRENTI CLAUDIO.....

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE HOSPICE MODENA- Dignità per la vita - Cristina Pivetti ONLUS - ETS"

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE - SETTORE ATTIVITA'

E' costituita una Fondazione non lucrativa di utilità sociale - del Terzo Settore denominata:

"FONDAZIONE HOSPICE MODENA- Dignità per la vita - Cristina Pivetti - ONLUS ETS" con sede nel Comune di Modena.

La Fondazione garantisce l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o dell'acronimo "ONLUS" nonché della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

Alla Fondazione, in quanto "ONLUS" ente del Terzo settore, si applicano:

- le norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) fino alla abrogazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 102 co. 2 del D.lgs. 117/2017;

- le norme di cui al "Codice del Terzo Settore" (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, e loro successive modificazioni), i cui effetti decorreranno dal termine stabilito dall'art. 104 co. 2 del citato D.lgs. 117/2017;

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione non lucrativa di utilità sociale - del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, nonché dal D.lgs. n. 460/97, dal D.lgs. 117 del 2017 e leggi collegate.

La Fondazione opera nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La durata è illimitata.

ARTICOLO 2 - DELEGAZIONI E UFFICI

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Gestione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. L'ambito territoriale della Fondazione è quello regionale dell'Emilia Romagna.

ARTICOLO 3 - SCOPI

La Fondazione si ripropone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di utilità sociale e di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 10 co. 1 lett. a) del D.lgs. 460/97):

a) concorrere alla realizzazione di una struttura "Hospice" nel Comune di Modena;

b) raccogliere e destinare fondi in favore della struttura "Hospice", promuovendo iniziative di sensibilizzazione e ricerca risorse, anche con il coinvolgimento della comunità modenese;



- c) organizzare e gestire la struttura "Hospice",-----
d) svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione sulle cure palliative, sulla assistenza, sul sostegno e sulla cura del malato in fase avanzata e della sua famiglia;-----

La Fondazione opera in particolare nell'ambito delle attività volte a sostenere e promuovere la migliore attività assistenziale, morale, spirituale e materiale, a favore di pazienti in fase avanzata di malattia la cui patologia non risponde più a trattamenti volti alla guarigione o al controllo della sua evoluzione e che necessitano di cure palliative in regime residenziale.-----

La Fondazione si ispira alle linee guida nazionali e regionali sulle cure palliative, ai contenuti espressi dall'OMS e alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa ed in particolare segue: l'approccio al malato quale persona nella sua globalità, associando al controllo del dolore e dei sintomi della malattia, la cura e il sollievo dalle problematiche di tipo psicologico, sociale, emozionale, spirituale del paziente e dei suoi familiari, attraverso una visione olistica che consideri la malattia in fase terminale non un mero evento biologico, ma un'esperienza della vita colma di tutti gli aspetti del vissuto umano.-----
La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto della legislazione vigente.-----

La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse e secondarie rispetto alle attività di interesse generale e utilità sociale, - ad esse direttamente connesse, accessorie, integrative ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 del D.lgs. 117/2017 e 10 del D.lgs. 460/97, il contenuto dei quali deve intendersi qui integralmente trascritto e richiamato a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:-----

1. impegnare ogni risorsa, umana, professionale, finanziaria e progettuale, per l'accoglienza ed il ricovero per malati, verso il termine della vita, con la pratica delle cure palliative, nel profondo rispetto della loro volontà, dei loro bisogni, espressi e non, e di quelli del loro nucleo familiare;-----
2. custodire i principi ispiratori delle cure palliative e la filosofia assistenziale collaborando con l'Azienda Sanitaria Locale, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e la Regione Emilia Romagna;-----
3. realizzare una struttura sanitaria residenziale ("Hospice") nel Comune di Modena, anche mediante l'utilizzo di beni immobili già esistenti e ponendo in essere le attività all'uopo necessarie (progettazione, ristrutturazione, ottenimento permessi, ecc.), al fine di rafforzare la rete di cure palliative esistenti sul territorio locale in un contesto autonomo rispetto a quello delle strutture ospedaliere esistenti, in collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari, e per il ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattia cronica progressiva ed in fase avanzata, per la cui gestione si atterrà alle norme del Servizio Sanitario Regionale.-----

In particolare, per il conseguimento del proprio scopo e delle proprie finalità prioritarie, la Fondazione si propone di concorrere alla realizzazione di un "Hospice" territoriale in collaborazione con il Comune di Modena e l'ASL di Modena occupandosi - in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 maggio 2019 e allegato sub lett. A alla deliberazione di Giunta comunale n. 354 del 23 maggio 2019, previa sottoscrizione di specifici accordi di co-progettazione, co-programmazione, di convenzioni anche di accreditamento e ponendo in essere ogni altra modalità necessaria ai fini

operativi - della sua costruzione e gestione coerentemente con le norme del Servizio Sanitario Regionale, con la finalità di:-----

- consentire un'assistenza ai malati nell'ultima fase della vita, calibrata intorno alla natura effettiva dei loro bisogni, nel rispetto delle linee guida e dei principi ampiamente esposti, nell'ambito della rete locale di cure palliative;-----

- permettere ai malati di superare situazioni difficilmente gestibili al domicilio, quando la casa non è idonea o quando il malato è solo;-----

- sollevare, anche per un periodo temporaneo le famiglie dal carico assistenziale quando siano particolarmente provate, facilitando tuttavia la continuità delle relazioni affettive, anche attraverso la permanenza del familiare nella struttura,-----

- offrire un sistema di supporto multidisciplinare che consenta al malato di vivere, quanto più possibile attivamente fino alla morte e di migliorare la sua qualità di vita, effettuando, se necessario, le indagini idonee ad un miglior trattamento delle complicanze cliniche che causano sofferenza.-----

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione si avvarrà del patrimonio destinato di cui al successivo art. 6, e tale scopo è immutabile.-----

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DIVERSE SECONDARIE, DIRETTAMENTE CONNESSE, STRUMENTALI E ACCESSORIE RISPETTO A QUELLA DI ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO - SANITARIA.-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà ricordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:-----

a) organizzare ogni tipo di iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi nella comunità regionale inerente agli ambiti della propria attività;-----

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano direttamente connesse e utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

b) bis realizzare, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico e delle norme vigenti, forme di co-programmazione, co-progettazione e di accreditamento con la pubblica amministrazione e di collaborazione con enti pubblici e aziende sanitarie locali per la gestione e la prestazione dei servizi di interesse generale di cui è portatrice, gratuitamente o a fronte di corrispettivo;-----

b) ter partecipare a procedure pubbliche di affidamento dei servizi attinenti alle proprie attività;-----

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;-----

d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;-----

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

g) erogare premi e borse di studio in conformità alle disposizioni del D.lgs. 460/1997

h) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

Conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 1 lett. c) del D.lgs. 460/97 e a quelle dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, è vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, secondarie e strumentali, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, dell'art. 11 del D.lgs. 460/1997, del D.M. 18 Luglio 2003, delle Leggi collegate e dell'art. 95 del D.lgs. n. 117/2017.

I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incremento del patrimonio;

- da eredità, donazioni e legati;

- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

ARTICOLO 7 – FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento

della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito, in conformità alle disposizioni dell'art. 10 del D.lgs. 460/97 co. 1 lett. c) e co. 5 da:

- conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali direttamente connesse e accessorie alle attività istituzionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale,
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'Assemblea dei Fondatori approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in base alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o destinati ad incrementi del patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 co. lett. e) del D.lgs. 460/1997 e dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e ~~effettuate a favore dei potenziali beneficiari individuati dal presente statuto~~ o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 co. 1 lett. d) e co. 6 del D.lgs. 460/1997 e dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 9 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- Promotori Fondatori;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori.

La qualifica di membro della Fondazione non è cedibile o trasmissibile in alcun modo o a qualsiasi titolo e si perde con il decesso per le persone fisiche o l'estinzione per gli enti o persone giuridiche.

I Membri della Fondazione sono iscritti in un libro tenuto e curato dal Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 10 Promotori Fondatori

Sono Promotori Fondatori le persone fisiche o giuridiche che intervengono nella costituzione della Fondazione, quali primi soggetti partner operativi privati e pubblici.

ARTICOLO 11 Partecipanti Fondatori

Potrà essere riconosciuta la qualificazione di Partecipante Fondatore, con adesione successiva, alle persone fisiche e alle persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione e/o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un apporto minimo annuo di euro - 2.000,00 (duemila/00)

(come comunicato dal dr. Luppi) ??????? LAPSUS NEL FILE? da conferire mediante un contributo in denaro, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali di valore corrispondente, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo in base a quanto deliberato dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione.

Il valore minimo di contribuzione pluriennale può essere modificato in base a quanto stabilito dal Regolamento della Fondazione di cui al successivo Art. 16, che determina altresì in generale le modalità ed i tempi di sottoscrizione e di versamento dei contributi.

La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del Regolamento della Fondazione.

I partecipanti fondatori, sono ammessi con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, e devono possedere i requisiti minimi stabiliti nel Regolamento della Fondazione.

I suddetti partecipanti fondatori, se con caratteristiche operative, devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia professionalità e competenza nelle prestazioni secondo standard opportunamente definiti nel Regolamento della Fondazione.

ARTICOLO 12 Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo economico continuativo e/o contributi una tantum in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, e sono nominati tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata, secondo quanto previsto dal Regolamento della Fondazione, che prevede il valore del contributo minimo e le modalità di conferimento.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del Regolamento.

Possono essere previste categorie di donatori diverse dai sostenitori previste dal Regolamento della Fondazione.

ARTICOLO 13 Esclusione e Recesso

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 16, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- ... inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- ... inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali e/o professionali e/o di altra attività.

Nel caso di Enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione volontaria;
- fallimento o liquidazione giudiziale e/o apertura di altra procedura concorsuale o predisposizione di piano stragiudiziale di risanamento o accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nel caso di partecipanti fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi), l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- al verificarsi di gravi e persistenti carenze qualitative e/o quantitative nell'effettuazione dei servizi, interventi ed attività affidate;
- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e/o di governance affidate al partecipante fondatore;
- al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I partecipanti sostenitori ed i partecipanti fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Gestione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, trascorso il quale il recesso diviene efficace.

La perdita della qualificazione di partecipante fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Ai receduti o esclusi, è espressamente preclusa la restituzione del conferimento.

ARTICOLO 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Partecipanti Sostenitori
- Assemblea dei Fondatori
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione;
- L'Organo di controllo.

Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione dell'Organo di Controllo, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 15 Assemblea dei Partecipanti sostenitori

L'assemblea dei partecipanti sostenitori è un organo con funzioni consultive e propositive composto da un rappresentante per ciascun partecipante sostenitore.

Essa si riunisce su convocazione del Presidente, da effettuarsi almeno una volta l'anno mediante avviso da affiggere all'Albo della sede sociale, o pubblicato sul sito web della fondazione o mediante comunicazione scritta al domicilio del partecipante sostenitore al suo indirizzo di posta elettronica certificata previamente comunicato alla Fondazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Essa è costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei partecipanti sostenitori:

- è informata sull'attività della Fondazione;
- riceve copia del bilancio approvato della Fondazione;
- può formulare proposte da sottoporre all'assemblea dei Fondatori;
- esprime pareri non vincolanti sulle specifiche questioni che il Consiglio di Gestione sottoponga eventualmente all'assemblea.

ARTICOLO 16 Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei fondatori è composta da un rappresentante nominato da ciascun fondatore, promotore o partecipante.

Ciascun fondatore, promotore o partecipante, esprime un singolo voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da un altro fondatore.

In particolare, l'Assemblea dei fondatori provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;
- individuare su proposta del Consiglio di gestione gli ambiti di intervento e le attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, contenente i criteri per assumere la qualifica di partecipante fondatore o partecipante sostenitore;
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i partecipanti fondatori ed i partecipanti sostenitori;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare il Presidente della Fondazione tra i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare l'Organo di Controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità e legati;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un membro del Consiglio di Gestione o di almeno

un terzo dei Fondatori mediante avviso scritto spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni dell'Assemblea dei fondatori è redatto apposito verbale firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e da un segretario, nominato dal Presidente.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

= che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;—

= che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;—

= che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;—

= che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, tutti i Fondatori, e tutti i membri del Consiglio di gestione e dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.—

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori, Promotori e Partecipanti, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.—

Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Presidente, del Consiglio di Gestione o dei singoli membri, l'approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutaria e lo scioglimento della fondazione, l'ammissione di nuovi Partecipanti Fondatori, l'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dei 2/3 dei Fondatori.

ARTICOLO 18 Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto da un numero di membri persone fisiche variabile da tre a sette e resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui sono nominati, salvo revoca o dimissioni, e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo.—

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può ricoprire nuovamente

la stessa carica.

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità ed innominabilità dei membri si richiama la normativa vigente in materia applicabile.

In caso di dimissioni, revoca o morte di un membro del Consiglio di Gestione, l'Assemblea dei Fondatori procede prontamente alla sostituzione e il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui è nominato.

Al Consiglio di Gestione è affidata la gestione della fondazione con criteri di economicità, efficienza e trasparenza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Gestione, in particolare, provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

- nominare eventualmente un Direttore Generale, con le funzioni a lui attribuite dal presente Statuto;

- individuare, su proposta del Direttore Generale, se nominato, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione;

- proporre all'Assemblea dei Fondatori la nomina dei Partecipanti Fondatori, e dei Partecipanti Sostenitori;

- proporre all'Assemblea dei Fondatori il Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;

- predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o al Direttore Generale, se nominato.

Il Consiglio di Gestione può nominare un vicepresidente tra i suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei membri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari purché essa avvenga per iscritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, o, in caso di particolare necessità o urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dall'eventuale Consigliere designato dal Consiglio di presiedere la riunione e da un segretario designato dal Consiglio ed è trascritto sul Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Le riunioni potranno validamente svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tale caso è necessario che: (i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) in ogni luogo collegato si

predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti ivi dislocati; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di ricevere, scambiare e visionare i documenti relativi agli argomenti trattati e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea in tempo reale.

Nel caso che la Fondazione si trovi priva di membri Fondatori, il Consiglio di Gestione delibera lo scioglimento della Fondazione o la modifica dello Statuto che ne consenta la continuazione, facendo riferimento allo spirito e agli ideali che ne hanno caratterizzato la costituzione.

ARTICOLO 19 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Gestione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Gestione.

Il Presidente resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui è nominato, salvo revoca o dimissioni, e può essere confermato per un altro mandato consecutivo.

Dopo un mandato di interruzione il Presidente può ricoprire la stessa carica.

In caso di dimissioni, revoca o morte di del Presidente, l'Assemblea dei Fondatori procede prontamente alla sostituzione e il nuovo Presidente resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione in cui è nominato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea dei Fondatori.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

In caso di mancata nomina del Direttore Generale, il Presidente svolge anche le sue funzioni così come previste nell'art.18.

ARTICOLO 20 Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri, e qualora ricorrano i presupposti di legge che impongano la nomina del revisore legale dei conti, esso ha anche l'incarico della revisione legale dei conti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se l'organo di controllo ha anche la revisione legale dei conti, il soggetto o i soggetti nominati devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'organo di controllo è organo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-

bile e sul suo concreto funzionamento.-----
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove ricorrano i presupposti di legge per la sua redazione, sia redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa.-----
L'organo di controllo vigila altresì sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e Consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo.-----
L'organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.-----

ARTICOLO 21 Scioglimento-----

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ,ex art. 10 comma 1 lett. F del D.lgs. 460/97.-----

Una volta abrogata tale norma avranno effetto le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.-----

Art. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 460/1997 e del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.-----

Art. 23 – NORMA TRANSITORIA-----

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Consiglio di Gestione della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.-----

F.to Gabriele Luppi-----

F.to Aldo Fiori Notaio-----